


Allegata al D.A. n. 016/GAB del 10/04/2019

**OGGETTO: L.R. 17 marzo 2016, n. 3, art.7
- comma 27**

**MODALITA' PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEL**

ATTO DI CONVENZIONE



**CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
E
IL COMUNE DI**

Oggi, in Palermo

TRA

La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e per esso il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. - rappresentata dal Dirigente Generale, domiciliato per la carica in via Delle Croci, 8, Palermo ,

E

L'Amministrazione Comunale di, rappresentata da..... ivi domiciliato per la carica, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta.

VISTO

Lo Statuto della Regione Siciliana;

- Il Codice dei Beni Culturali e del passaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni e segnatamente gli artt. 111 e 112, comma 4 -
- La LR 17 marzo 2016, n.17 art. 3 – comma 27, che consente il trasferimento agli enti territoriali della gestione di siti culturali minori stabilendone le modalità senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ;
- il D.A. dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di concerto con l'Assessore all'Economia n.016/Gab del 10/04/2018 che individua il Castello Medievale di Caccamo quale sito da trasferire all'Amministrazione Comunale di Caccamo;

L'art. 6 del Dlgs. 42/2004 che definisce la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso;

PREMESSO

- che tra le parti vige la consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano è una risorsa da valorizzare anche mediante il miglioramento delle attività e dei servizi collaterali;
- che il è un bene di interesse architettonico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana;
- che ilai fini di una migliore fruizione e valorizzazione del, è disponibile a provvedere alla gestione del ai sensi dell'art. 7 – comma 27 – della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, secondo le modalità di cui al presente atto;



SI CONVIENE CHE

ART. 1

Come in premessa descritto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, la gestione del è trasferita al Comune di ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione del bene ai sensi dell'art. 7, comma 27, della LR 17 marzo 2016, n. 3;

ART. 2

Ferme restando le competenze attribuite a norma delle vigenti disposizioni alla Soprintendenza per i Beni Culturali di in materia di tutela e ricerca scientifica, il Comune provvederà alla gestione adottando provvedimenti, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale, volti a:

- assicurare la custodia del
- assicurare l'apertura al pubblico, con modalità e orari di apertura al pubblico, che garantiscano un servizio plurisettimanale di visite;

ART. 3

Nel rispetto delle norme vigenti e dei compiti istituzionali ad essa demandati dalle norme in vigore, l'Amministrazione Regionale resta onerata di tutti gli interventi di natura strutturale che riterrà necessari, quali:

- Interventi manutentivi di natura straordinaria;
- Revisione periodica delle coperture;
- Interventi finalizzati a migliorare il decoro di tutti gli ambienti;
- Interventi finalizzati a garantire la stabilità e la sicurezza dell'intera struttura;
- Predisposizione di progetti per il restauro dei soffitti decorati di tutte le sale;
- Interventi mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della L. n. 13/89,

Il Comune di si impegna ad assicurare la propria collaborazione per la funzionalità del, impegnandosi a fornire/prestare in particolare i seguenti servizi:

- Promuovere e realizzare con fondi propri e/o messi a disposizione da terzi e/o mediante progetti per l'accesso a risorse pubbliche esterne, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, finalizzate alla fruizione e alla valorizzazione del
- Assicurare la costante manutenzione ordinaria, anche degli impianti, ivi compresa la pulizia, per il regolare funzionamento del Monumento, anche in occasione di manifestazioni culturali ed espositive non permanenti, e la cura degli interni e degli esterni;
- Porre a proprio carico le spese per le utenze necessarie al normale funzionamento del Monumento;
- Realizzare una segnaletica turistica specifica e materiale promo-pubblicitario



(pieghevoli e brochures multilingue) finalizzati ad una migliore conoscenza e divulgazione del Bene culturale.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale provvederà alla gestione della biglietteria e dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del Dlgs 42/2004 con personale proprio o mediante concessione a terzi da reclutare a norma delle vigenti disposizioni, ivi compresa la realizzazione di un punto di ristoro all'interno del, avente anche la finalità di effettuare degustazioni e vendita di prodotti tipici locali e la realizzazione un punto vendita all'interno del di gadget, souvenir, testi e guide e altri oggetti che rappresentino la storia del e del Comune di

ART. 5

Il Comune di potrà organizzare presso i locali del, previa acquisizione dell'agibilità, le seguenti attività e/o eventi:

1. Organizzare, avendo riguardo alla qualità degli eventi e con rispetto del decoro e della dignità del Monumento:
 - eventi culturali, musicali e artistici;
 - mostre di pittura, di fotografia, di scultura e di arti varie;
2. Celebrare le nozze con rito civile e con rito religioso

Le concessioni per eventi di cui ai punti 1 e 2, del presente articolo, dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Comune.

ART. 6

Nell'immobile oggetto della presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale può dare corso alle attività di cui all'art. 5, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, in particolare quelle relative alla sicurezza.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e gli incassi relativi all'espletazione delle attività di cui al citato art. 5, saranno interamente introitati dall'Amministrazione Comunale per essere inserite su specifici capitoli di spesa in uscita volti alla valorizzazione, alla fruizione e alle altre spese da sostenere per/o sull'immobile, oggetto della presente Convenzione, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 3.

ART. 7

L'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana si riserva la facoltà di utilizzare il Monumento per manifestazioni ed eventi e per ogni attività istituzionale previa comunicazione, con congruo anticipo, all'Amministrazione Comunale che è onerata a prestare la propria collaborazione al riguardo.

ART. 8



Il Comune si impegna a non modificare in alcun modo lo stato dei luoghi ed è responsabile in ordine ad eventuali ammanchi e/o danneggiamenti riguardanti i locali assegnati.

ART. 9

Per le attività di valorizzazione di cui all'art. 112 del Dlgs. 42/2004 il Comune può stipulare convenzioni con "Associazioni culturali o di volontariato" dotate di adeguati requisiti che abbiano per Statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali e che abbiano maturato un'esperienza nel settore; ,

ART. 10

Il Comune solleva l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi nei confronti di persone e/o cose nel periodo di concessione del Monumento.

ART. 11

L'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana può procedere alla revoca della presente Convenzione per superiori necessità dell'Amministrazione Regionale o per esigenze di tutela.

Può costituire inoltre causa di rescissione il mancato adempimento di quanto previsto nella presente Convenzione previa contestazione, per iscritto, da parte del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, al Comune che potrà formulare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla notifica;

ART. 12

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le norme del Dlgs 42/2004 e in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

La presente Convenzione verrà registrata solamente in caso d'uso; le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione di una o più clausole della presente scrittura saranno demandate al Foro di Palermo.

Palermo,

Il Sindaco

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

